



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Affidamento Servizi di ingegneria ed architettura infra €. 140.000,00 – Parere di precontenzioso ANAC n.222 del 28 Maggio 2025.

Circolare n. 06 del 23/06/2025

- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it
- Al Sig. Responsabile dell'Ufficio per la Rigenere
Zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pe-
donali
Dr. Sandro Follari
rigenereazioneurbana@comune.palermo.it
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di
Beni Immobili di Interesse Storico-
Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it

L'Anac, con il parere n.222 del 28 maggio 2025 affronta il tema dell'ambito di applicazio-
ne del limite al ribasso percentuale negli appalti di servizi tecnici previsto dall'art. 41, comma 15-
quater, del d.lgs. 36/2023 a seguito dell'intervento del decreto correttivo.

Com'è noto il D.Lgs n.209/2024 (il c.d. "Decreto correttivo") ha introdotto nuove disposizioni in tema di equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura.

E' stato, infatti, modificato il secondo comma dell'art. 8 ai sensi del quale: *“(...) la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”*.

Nel successivo art 41, rispettivamente ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, il Legislatore nel ribadire che i criteri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi in questione devono essere quelli previsti nell'allegato I.13, comprensivi dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili, ha, altresì, disposto che *“le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte”* (cfr comma 15-ter).

“Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento” (cfr. comma 15-quater).

Nella fattispecie esaminata dall'ANAC un operatore economico, che aveva partecipato ad una procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett.d) del Codice per l'affidamento di un appalto integrato, lamentava l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante poiché l'aggiudicatario aveva presentato un ribasso percentuale sulla componente di progettazione che

avrebbe superato il limite imposto dall'art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. 36/2023 (i.e. superiore al 20%).

L'Autorità chiarisce che l'**art.14, comma 15-quater** è una norma che definisce la misura entro cui il compenso può considerarsi "equo" (rispettoso della quantità e qualità del lavoro svolto) **esclusivamente nei casi di affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura.**

Infatti, la norma, nel suo tenore letterale, richiama come proprio ambito di applicazione l'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, cioè i contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro affidati appunto in via diretta, senza lo svolgimento di una procedura di gara e, di conseguenza, senza l'adozione di un criterio di aggiudicazione.

Di conseguenza, l'ANAC ritiene **che la limitazione del 20% operi solo nell'ambito dell'affidamento diretto. Se i servizi di ingegneria, pur di importo inferiore a 140.000,00 euro, vengono affidati tramite una procedura ordinaria a evidenza pubblica e con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 41, comma 15-quater, non trova applicazione.**

Pertanto, l'Autorità nel rilevare che nel caso di specie la Stazione Appaltante aveva fatto ricorso ad una procedura negoziata, ha sostenuto che *“nessuna violazione di legge può derivare dal ribasso espresso in misura superiore al 20% sulla componente di ingegneria, essendo irrilevante che questi avessero un valore inferiore a € 140.000”*.

Il fulcro della delibera ANAC risiede nell'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione dell'art. 41, comma 15-quater, esclusivamente limitata all'ipotesi di affidamento diretto, non potendo quindi ritenersi operante il suddetto limite percentuale nel caso di affidamento di contratti, anche di importo inferiore a € 140.000, con procedure ordinarie anche nell'ambito dell'appalto integrato.

Si invitano le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP affinché ne tengano conto nell'ipotesi in cui decidessero legittimamente di ricorrere a procedure ordinarie o negoziate per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria infra 140.000,00,.

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli